SEZIONE 6

Catalago azioni correttive

Norme antinfortunistiche

Segnaletica di sicurezza

Comportamento igienico sanitario

Norme divieto di fumo

Gestione dei lavori in appalto

Programma di formazione per la sicurezza

conclusioni

CATALOGO AZIONI CORRETTIVE

Le seguenti azioni correttive si riferiscono ai rischi

Pericolo	Azione Correttiva	Tempo
Caduta dall'alto	Formazione ed informazione del personale	Riunione di formazione Inizio anno scolastico
Incendio	Estintori con idoneo estinguente all'interno dell'attività. Manutenzione degli idranti. Richiesta CPI	Richiesta manutenzione presidi antincendio presso ente competente. Richiesta CPI.
Punture d'insetto	**Disinfestazione degli ambienti interni ed esterni**	Richiesta effettuata presso l'ente competente
Distorsioni, fratture	**Adeguamento degli esercizi ginnici ai singoli soggetti. Controllo da parte dell'insegnante di educazione fisica**	Riunione informativa all'inizio dell'anno scolastico
Elettrico	Controllo periodico dell'impianto ed attrezzature elettriche. Formazione del personale sull'uso delle attrezzature.	Riunione di formazione inizio anno scolastico: Richiesta certificazione legge 46/90 presso ente competente.
Sollevamento manuale dei carichi	Formazione ed informazione del personale	Riunione di formazione inizio anno scolastico
Biologico	Disposizioni di servizio relative all'osservanza delle schede di sicurezza. Piano chimico	Riunione del personale inizio anno scolastico

CATALOGO AZIONI CORRETTIVE

Pericolo	Azione Correttiva	Tempi
Urto contro ostacoli fissi	Rimozione o segnalazione degli ostacoli	Controllo da parte dell'RSPP
Abrasioni, tagli, punture	Utilizzo di utensili a norma e di dispositivi di protezione individuali	Informazione e controllo da parte dell'RSPP
Caduta a livello	Controllo dell'affollamento e della pavimentazione nei corridoi	Disposizioni di servizio relative al comportamento degli allievi durante l'intervallo e l'abbandono dell'edificio
Microclima	Ricambio d'aria durante l'intervallo. Attività all'aperto in condizioni atmosferiche ottimali	Informazione agli insegnanti inizio anno scolastico
Posture incongrue	Arredi a norma	Segnalazione presso l'ente competente
Stress	Organizzazione dell'orario di lavoro del personale	Inizio anno scolastico
Contatto con sostanze tossiche	Utilizzo di dispositivi di protezione individuali	Fornitura dei dispositivi durante la manipolazione
Inalazione di sostanze tossiche	Utilizzo di dispositivi di protezione individuali	Fornitura dei dispositivi durante la manipolazione
Ustioni per effetto Joule	Informazione	Informazione inizio anno scolastico

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I collaboratori scolastici sono provvisti dei seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI) durante l'esercizio dell'attività:

- Guanti in pelle per le operazioni di ordinaria manutenzione e di sollevamento manuale dei carichi;
- Guanti in gomma per le operazioni di pulizia in genere;
- Occhiali per le esercitazioni in laboratorio
- Mascherine di protezione
- Scarpe antiscivolo **(In attesa che la scuola li fornisce è raccomandato a tutti di utilizzare opportune calzature quando svolgono attività di lavaggio pavimenti e pulizia spazi esterni)**

La scelta dei DPI è stata effettuata sulla base di quanto previsto all'art. 45 del D.Lvo. 626/94 che individua lo schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego delle attrezzature di protezione individuale.
Infine, nel corso dell'esercizio dell'attività, in funzione dell'esperienza che si andrà acquisendo e sulla base dell'art. 43 comma b) del D.L.vo 626/94 saranno individuati altri DPI con le rispettive caratteristiche adeguate ai rischi specifici, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI.(si terrà conto del suggerimento del medico Competente)
Tutti dispositivi di protezione individuali adottati hanno la marchiatura CE.

NORME ANTINFORTUNISTICHE GENERALI

Il personale deve conoscere e rispettare le norme antinfortunistiche relative al suo lavoro.

Ogni infortunio, anche minimo, deve essere immediatamente segnalato al docente che lo segnala al Dirigente scolastico.

È vietato:

1. correre se non in caso di estrema urgenza;
2. assumere sostanze alcoliche o essere sotto l'influenza di queste bevande durante il lavoro;
3. mangiare e bere sul posto di lavoro;
4. fumare in tutti i luoghi;

Le procedure relative alla sicurezza devono essere applicate in qualsiasi momento.

I mezzi di emergenza (estintori, naspi) devono essere chiaramente identificabili e liberi da ostacoli che potrebbero ritardare o intralciare il loro impiego.

PRATICHE GENERALI DI SICUREZZA

5. Devono essere rispettati in ogni momento gli standard in materia di ordine e pulizia.
6. Ogni incidente che possa aver indebolito o danneggiato un'attrezzatura deve essere segnalato al dirigente scolastico o all'addetto al servizio di prevenzione che lo segnalerà al dirigente scolastico.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Definizione

Per *segnaletica di sicurezza* si intende una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Obblighi del datore di lavoro

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità dell'articolo 4, co. 1, del D.Lgs. 626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro e/o il Dirigente scolastico fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al D.Lgs. 493/96 allo scopo di:

a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Scopo della segnaletica di sicurezza

Attirare velocemente e in modo facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono creare pericoli.

In conformità all'All. 1 del D.Lgs. 493/1996 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

Colore	*Forma*	*Significato o Scopo*	*Indicazioni e precisazioni*
Rosso		Segnali di divieto	Atteggiamenti Pericolosi
		Pericolo-Allarme	Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero
		Materiali o Attrezzature Antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-Arancio		Segnali di avvertimento	Attenzione Cautela, Verifica
Azzurro		Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde		Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
		Situazione di Sicurezza	Ritorno alla normalità

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:

Cartelli di divieto 1.- forma rotonda 2.- pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa	**Cartelli antincendio** 1.- forma quadrata o rettangolare 2.- pittogramma bianco su fondo rosso
Cartelli di avvertimento 1.- forma triangolare 2.- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero	**Cartelli di prescrizione** 1.- forma rotonda 2.- pittogramma bianco su fondo azzurro
Cartelli di salvataggio 1.- forma quadrata o rettangolare 2.- pittogramma bianco su fondo verde	

Il presente contributo vuole fornire indicazioni sui comportamenti igienico –sanitari e i relativi presidi necessari ad una efficace tutela sanitaria in ambio scolastico.

Le linee guida riguardano due aspetti fondamentali: strutture edili conformi alle norme igieniche e specifiche procedure di prevenzione e protezione igienico- sanitaria.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia edilizia, occorre rifarsi alle norme introdotte dal D.M. 18/12/1975 e successive modifiche e integrazioni, nonché al D.Lgs. 81/2008 relativamente agli affollamenti interni in rapporto alle dimensioni delle aule scolastiche ai coefficienti legati alle dimensioni delle finestre , utili a garantire ricambi di aria orari necessari al benessere degli insegnanti.

Il rispetto delle norme edili è uno degli elementi determinanti in tema di salute e prevenzione : luoghi eccessivamente affollati , inadeguate dimensioni di particolari ambienti , come mense o cucine, rendono sproporzionati i livelli di rischio sanitario.

Un altro aspetto da valutare riguarda le procedure igieniche che devono essere applicate da parte del personale scolastico, finalizzato e alla prevenzione del contagio e della diffusione di virus, germi e batteri.

Azioni utili a prevenire contagi:

- Provvedere ad un ricambio periodico di aria negli ambienti frequentati dagli studenti (aule , servizi igienici ,…);
- Effettuare il lavaggio, regolare delle mani, in particolar modo al termine di attività a contatto con sostanze pericolose utilizzando appositi gel igienizzanti;
- Utilizzare fazzoletti o salviettine monouso per ogni necessità di detergenza;
- Rispettare le distanze di sicurezza nella collocazione degli arredi scolastici.

Se si dovessero verificare malattie infettive contratte in ambiente extrascolastico, le misure preventive sono l'utilizzo di sistemi di protezione individuale , quali mascherine e guanti monouso.
Azioni per limitare la diffusione di malattie:

- Evitare il più possibile scambi di oggetti entrati in contatto con naso e bocca
- Evitare il più possibile scambi di cappelli e sciarpe
- Per il personale della scuola : (collaboratori scolastici) utilizzare apposito vestiario da utilizzare all'interno degli ambienti di lavoro separato da quello civile.

Igiene personale dei lavoratori:

L'igiene personale è uno dei fattori indispensabili per la salute di ogni soggetto , e dunque per limitare rischi di contagio . Occorre prestare particolare cura igienica dopo l'uso dei servizi igienici , prima della distribuzione o del frazionamento di pasti e dopo le attività di pulizia dell'ambiente.

All'interno dei bagni occorrerà quindi utilizzare appositi saponi detergenti/disinfettanti.

In caso di intervento su residuo organico:

- Raccogliere lo sporco con strofinacci monouso;
- Lavare superfici con specifico detergente igienizzante;
- Disinfettare le superfici con soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina), lasciare asciugare , aerare;
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nelle schede di sicurezza, quali: guanti monouso, maschere e occhiali facciali e indumenti protettivi, ove necessario.

COMPORTAMENTO IGIENICO SANITARIO

Queste, all'esito della valutazione dei rischi, le categorie sottoposte a sorveglianza sanitaria:

SORVEGLIANZA SANITARIA

RISCHIO CONSIDERATO	CATEGORIA LAVORATORI	VALUTAZIONE
Art. 168 comma 2 lett. d) D.Lgs81/08 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ***Il datore di lavoro sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'Art.41, sulla base della valutazione dei rischi o e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.***		Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati
Art. 176 D.Lgs 81/08 USO DEI VIDEO TERMINALI ***I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui cui all'Art. 4141, con particolare riferimento a: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo scheletrico***	Assistenti amministrativi DSGA	Si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati
Art. 185 D.Lgs 81/08 ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI ***I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'Art.41, in considerazione al livello tipo e durata dell'esposizione, ai valori limite di esposizione e a tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori prodotti da agenti fisici.***		Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati
Art. 196 D.Lgs 81/08 RUMORE		

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.		Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati
Art. 204 D.Lgs 81/08 VIBRAZIONI ***I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.***	Assistenti amministrativi	Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati
Art. 211 D.Lgs 81/08 CAMPI ELETTROMAGNETICI ***La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'art. 183.***		Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati
Art. 218 D.Lgs 81/08 RADIAZIONI OTTICHE ***La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dalmedico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ottiche.***		Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati
Art. 229 D.Lgs 81/08 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI ***Salvo che la valutazione rischi dimostri che,in relazione a tipo e e quantità di un agente chimico pericoloso ed alla modalità e frequenza di esposizione, vi è solo***		Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati

un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, sono sottoposti sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a tali agenti.		
Art. 242 D.Lgs 81/08 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI ***I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'Art.236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.***		Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati
Art. 259 D.Lgs 81/08 ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO ***I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate sono sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.***		Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati
Art. 279 D.Lgs 81/08 ESPOSIZIONE ADAGENTI BIOLOGICI ***Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.***		Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati
D.P.R.321/1956 ESPOSIZIONE AD ATMOSFERE IPERBARICHE		Non si rileva livello di esposizione al rischio tale da prescrivere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori interessati

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 1 Riferimenti normativi

1. **Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:**

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- la Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) che stabilisce testualmente all' Art. 4(Tutela della salute nelle scuole)1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione))". . ((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non puo' rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo)). 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi ((e nelle aree all'aperto di pertinenza)) delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione)), comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Art. 2 Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di: a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994

n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
b) prevenire l'abitudine al fumo;
c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;
g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14bdicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;

Fumo e responsabilità del datore di lavoro-dirigente scolastico (di seguito ddl)

- Il dirigente scolastico può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;
- Il dirigente scolastico è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);
- Il dirigente scolastico deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la mission educativa;

Attuazione di un triplo divieto:

- uno in attuazione alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;
- uno discendente dalla legge sul divieto di fumo;
- uno come obbligo morale nei confronti dell'istituzione che rappresenta.

2. L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3 Locali soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: **nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni.**

2. Negli atri e corridoi e nella Palestra sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 4 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e nell' Allegato C.

2. E' compito dei responsabili preposti: vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e tutte le unità del personale Ata.
4. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
5. Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nel Plesso restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5 Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.
3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, n aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Art. 6 Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
   - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I.C.S. MOLTENO . Verbale N. _____ del _____);
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 Procedura di accertamento

1. Contestazione e Notificazione

- La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale);
- Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola;
- Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
   In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
   La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
   Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
2. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
3. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 8 Modalità organizzative

1. I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

Art. 9 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

VERBALE D' ACCERTAMENTO D' INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Il giorno……del mese…… nell'anno……alle ore…… nei locali del……..……... il sottoscritto……..... incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il Sig……..…….. nato a……. il …… residente a……..…..

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 Art. 4,avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno..……..…… L'interessato all'atto

della contestazione
dichiara:……..……...
……
……

…… MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi delle violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge.
Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:
_ 55 Euro in quanto violazione semplice
_ 110 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
La somma sopraindicata dovrà essere versata a (citare l'Autorità competente a ricevere l'importo)…….., utilizzando (indicare)……,
trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla (indicare ufficio della scuola, indirizzo e telefono……
Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al 2° comma dell'art. 18 della L.689/81, quali l'ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte di (citare l'Autorità competente a ricevere l'importo) …….
Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando a……..……(citare l'Autorità competente a ricevere il rapporto) scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE **L'INTERESSATO**

_____ _____

Al Sig. PREFETTO di

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. del _____ …….. ……. di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata. Distinti saluti.

GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO

GESTIONE DEI LAVORI IN APPALTO: RAPPORTI CON APPALTATORI

All'interno degli ambienti di lavoro è possibile la presenza di lavoratori autonomi o di lavoratori di altre aziende per svolgere lavorazioni quali la manutenzione ordinaria e straordinaria comprese, le pulizie, la, riparazioni di macchine e impianti, la fornitura di materiali, lo smaltimento dei rifiuti, ecc.
Si dovrà porre particolare attenzione al rischio di interferenza dovuta alla contemporanea presenza e attività di altre persone nel medesimo luogo di lavoro.
Si dovrà porre in essere un protocollo di coordinamento per la sicurezza con le altre persone presenti e
operanti, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08.
L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori aggiudicati.

Questi obblighi possono essere riassunti in:

- requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore, comma 1 punto a);
- informazioni da fornire alla ditta appaltatrice (da parte del datore di lavoro committente, comma 1 punto b);
- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti (intesi come i soggetti citati al comma 2);
- coordinamento della prevenzione e promozione della cooperazione a carico del datore di lavoro committente (comma 3).

Fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità di esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

L'identificazione dei requisiti tecnico professionale non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla

Camera di Commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente.
In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza.

Pertanto, la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere.
Detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.
Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente alla loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).
L'acquisizione di queste informazioni è necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare.
Altri requisiti che l'appaltatore deve possedere, nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti sono quelli specificati nel Decreto 37/08; questi garantiscono il committente esclusivamente sull’esecuzione degli impianti citati nella legge stessa, e che devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di buona tecnica.
In caso di subappalto, l’appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l’idoneità dell’appaltatore stesso; fa comunque eccezione l’esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche l’idoneità dei subappaltatori (art. 34 DLgs. 163/06).

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE

Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni relative:

- ai **rischi specifici** esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, ecc.);
- alla **presenza o assenza** dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori;
- **all'utilizzo di attrezzature e servizi** del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
- all’eventuale **collaborazione** dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA DATORI DI LAVORO

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, chiede che la cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltre ai datori di lavoro (committenti, appaltatori o

lavoratori autonomi) viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature. Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.

Nell'attivazione di cantieri di modeste dimensioni non rientranti nell'ambito dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08, continuano a permanere tutti gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08; tale interpretazione è peraltro confermata dalla circolare n. 30 del 5/3/98 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI OCCUPATI DA SOCIETÀ SPORTIVE, COMUNE E/O ALTRI ENTI

È prassi quella di concedere in uso le palestre e altri locali scolastici (auditorium) ad enti esterni quali società o gruppi sportivi o enti locali. La promiscuità dell'utilizzo deve essere realizzata nell'ambito di regole ben precise le quali stabiliscano le responsabilità per eventuali danni alle strutture e impianti e le modalità di fruizione dei locali che devono essere compatibili con le autorizzazioni in essere.

Programma di miglioramento

I punti essenziali della politica della sicurezza della scuola sono i seguenti:

- Considerare la sicurezza come parte integrante della gestione della scuola.
- Avere un continuo impegno per la prevenzione e al miglioramento della sicurezza.
- Fornire le risorse umane e strumentali necessarie.
- Coinvolgere tutti i lavoratori sulle tematiche della sicurezza anche mediante corsi di formazione.
- Promuovere iniziative che tendono a valorizzare la sicurezza anche dal punto di vista didattico.
- Rendere facile ed immediata la consultazione dei documenti e impostarli in modo che sia possibile usarli come strumenti di lavoro.
- Monitorare i risultati della gestione.
- Rivedere periodicamente la politica e la gestione alla luce dei risultati

Il programma per il miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza è determinato come segue:

un controllo annuale di tutte le misure di sicurezza per determinarne lo stato di efficienza e funzionalità e rispetto.

a) La revisione del presente documento sarà annuale o al presentarsi di situazioni che varino il grado di sicurezza.
b) Il programma di informazione/formazione ai dipendenti sarà annuale o al presentarsi di situazioni che varino il grado di sicurezza.
c) Richiesta a tutti i preposti di conferma o di proposte di variazione relativamente alle azioni di prevenzione e protezione in essere.
d) Per ogni acquisizione (acquisto o donazione) verifica che si agisce in miglioramento della sicurezza.

Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Informazione

ARGOMENTO	QUANDO	CHI	A CHI
Creare uno spazio denominato "Bacheca della sicurezza" in cui sono affissi: ▪ piano di emergenza; ▪ planimetrie; ▪ organigramma; ▪ norme di comportamento	La bacheca è sempre presente in ciascun edificio dell'Istituto e deve essere sempre aggiornata	DS, ASPP	In visione a tutti i frequentanti la scuola
Consegna circolare di informazione con l'estratto del piano di emergenza e dei rischi	All'inizio dell'anno scolastico e al momento di stipula di nuovi contratti	DS RSPP	A tutto il personale e a tutti gli studenti
Consegna manuale per limitare i rischi da: ▪ sollevamento manuale di carichi; ▪ uso scale mobili; ▪ uso di prodotti chimici per le pulizie.	All'inizio dell'anno scolastico e al momento di stipula di nuovi contratti	DS, DSGA, RSPP	A tutti i collaboratori scolastici
Consegna manuale per limitare i rischi da: uso video terminali	All'inizio dell'anno scolastico e al momento di stipula di nuovi contratti	DS, RSPP	A tutti gli assistenti amministrativi e al DSGA
Consegna circolare che rammenta alle lavoratrici gli obblighi cui sono tenute in caso di gravidanza	All'inizio dell'anno scolastico e al momento di stipula di nuovi contratti	DS, RSPP, DSGA	A tutte le lavoratrici
Consegna circolare somministrazione farmaci	All'inizio dell'anno scolastico e al momento di stipula di nuovi contratti	DS, DSGA	A tutti i docenti

FORMAZIONE

Per tutto il personale

Si considerano lavoratori di aziende a rischio medio i lavoratori di settori quali agricoltura, pesca, PA, istruzione, trasporti, magazzinaggio

Obiettivi	L'obiettivo della **formazione**, in rispetto **dell'Accordo Stato Regioni** in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i **rischi** dello specifico lavoro del **lavoratore** di aziende di **rischio alto** conoscere l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la **sicurezza e salute sul lavoro**. La **formazione** vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). e ornire conoscenze generali sui concetti di **danno**, **rischio**, **prevenzione**, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Destinatari	Lavoratori definiti secondo l'art.2 del **Dlgs 81/08** di aziende classificate di rischiomedio
Contenuti	***Formazione Generale*** • Concetto di rischio • Concetto di danno • Concetto di prevenzione • Concetto di protezione • Organizzazione delle prevenzione aziendale • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali • Organi di vigilanza, controllo e assistenza ***Formazione specifica*** • Rischi infortuni • Meccanici generali • Elettrici generali • Macchine • Attrezzature • Cadute dall'alto • Rischi da esplosione • Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri • Etichettatura • Rischi cancerogeni • Rischi biologici • Rischi fisici, Rumore • Rischi fisici, Vibrazione • Rischi fisici, Radiazioni • Rischi fisici, Microclima e illuminazione • Videoterminali • DPI • Organizzazione del lavoro • Ambienti di lavoro • Stress lavoro-correlato • Movimentazione manuale carichi

Durata 12 ore

Aggiornamento: 6 ore ogni cinque anni

Per il personale individuato come aspp:

- Corso di 76 ore Mod a - b

Aggiornamento: 20 ore ogni cinque anni

Per il personale individuato come addetto al primo soccorso:

- corso di 12 ore

Aggiornamento: 3 ore ogni tre anni

Per il personale individuato come addetto antincendio:

- corso di 8 ore

Aggiornamento: 5 ore ogni cinque anni

Per il personale individuato come preposto:

- corso di 8 ore

Aggiornamento: 6 ore ogni cinque anni

Per gli alunni saranno i rispettivi docenti a svolgere la formazione all'inizio dell'anno

Sono previste azioni di formazione specifiche rivolte a settori di personale anche con proposito di trasmissione della cultura della sicurezza agli alunni (in allegato). **Allo stato attuale l'Istituto sta mettendo in atto accordi di rete per la gestione ottimale delle attività di formazione, in relazione anche alle procedure di reclutamento attualmente in atto, che stanno potenzialmente variando il funzionigramma e le esigenze formativa del personale.**

CONCLUSIONI

Premesso che l'evento lesivo è determinato dal concorso di fattori umano/comportamentali e di carenze tecnico/strutturali/protettive delle macchine/impianti, ai fini di un corretto dimensionamento dei rischi presentati in questo documento, si dovrà sempre tenere in considerazione che le fasi lavorative connesse ad una elevata dinamicità (sia per numero di movimenti che per la velocità di esecuzione degli stessi), in abbinamento alle caratteristiche intrinseche dell'organo lavoratore, comportano un aumento significativo del fattore di rischio.

La documentazione prodotta è frutto di una valutazione dei rischi effettuata direttamente dal datore di lavoro con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione a seguito dei necessari sopralluoghi compiuti. Per quanto non ispezionabile o per eventuali mancanze della presente relazione, derivanti da dichiarazioni parziali, inesatte o mendaci rilasciate in fase di rilievo, si declina ogni eventuale responsabilità.

A seguito delle indicazioni, suggerimenti e obblighi evidenziati per l'eliminazione dei rischi in questo documento, resta a totale discrezione del **datore di lavoro** individuare, in base alle possibilità economiche ed in funzione della gravità dei rischi, una priorità di interventi di bonifica degli stessi, con precedenza per quegli interventi preventivi e/o protettivi legati a situazioni in cui il rischio è più elevato. Con ciò non si vuol sminuire l'importanza di tutti gli altri interventi descritti nel presente documento.
Il presente documento è stato posto all'attenzione del RLS prima della prossima riunione periodica per la sicurezza nella stessa data si è provveduto a sentire il RLS relativamente alle figure indicate nel Servizio di prevenzione e protezione interno.
Con la firma apposta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, espressamente dichiara di essere stato consultato dal Dirigente Scolastico, per il compimento delle sottoelencate attività:

- **designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;**

- **organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e dell'attività di primo soccorso.**

La documentazione prodotta è frutto di una valutazione dei rischi effettuata direttamente dal datore di lavoro Dirigente Scolastico **Marco Magni** con la collaborazione del RSPP **Aldo Rampello,** del Medico

Competente **Barbara Tedeschi** a seguito dei necessari sopralluoghi compiuti. Per quanto non ispezionabile o per eventuali mancanze della presente relazione, derivanti da dichiarazioni parziali, inesatte o mendaci rilasciate in fase di rilievo, si declina ogni eventuale responsabilità.

A seguito delle indicazioni, suggerimenti e obblighi evidenziati per l'eliminazione dei rischi in questo documento, resta a totale discrezione del **datore di lavoro** individuare, in base alle possibilità economiche ed in funzione della gravità dei rischi, una priorità di interventi di bonifica degli stessi, con precedenza per quegli interventi preventivi e/o protettivi legati a situazioni in cui il rischio è più elevato. Con ciò non si vuol sminuire l'importanza di tutti gli altri interventi descritti nel presente documento.

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 81/08

OSSERVAZIONI da parte del RLS:

FIRME DI ATTESTAZIONE DATA CERTA

Il presente documento rappresenta la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa svolta presso l'Istituto scolastico.

La valutazione dei rischi è stata eseguita dal Datore di Lavoro Marco Magni in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aldo Rampello e con il Medico Competente Barbara Tedeschi, e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Maria Grazia Mauri.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/99 i sottoscritti attestano che il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto nella data riportata nell'intestazione di ogni pagina.

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è composto di n° 329 pagine.

Il Datore di Lavoro

_____

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

_____

Il Medico Competente

_____

Il Rappresentante dei lavoratori

_____

Copia con firme autografe depositata in segreteria

Ogni copia di aggiornamento sostituisce in modo completo quella precedente. L'aggiornamento è identificato nell'intestazione di pagina dal numero progressivo di Revisione (Rev.).

Data certa ai sensi dell'art. 28 com. 2 D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 106/09
Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.